Allegato “A”

Città di Castelvetrano

REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E TRASPARENZA PER I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO E PER I TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 21/04/2017

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, disciplina le modalità intese ad assicurare la pubblicità e trasparenza concernenti i titolari di incarichi politici o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Art. 2
DICHIARAZIONI DI INIZIO MANDATO

1. Entro due mesi dall'entrata in carica, i titolari di cariche pubbliche elettive, di governo ed i componenti di organi di indirizzo politico, sono tenuti a dichiarare all'Ufficio del Responsabile Prevenzione della Corruzione con apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" quanto segue:
a) i beni immobili e mobili registrati posseduti;
b) le azioni di società e le partecipazioni in società quotate e non quotate;
c) l'esercizio di funzione di amministratore o di sindaco di società;
d) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte;
e) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
f) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
ed a produrre:
g) curriculum vitae;
h) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
2. Gli adempimenti di cui alle lettera a), b) c) ed h), concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non legalmente separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado se gli stessi vi consentono. Del mancato consenso sarà data evidenza.
3**.** In caso di diniego alla pubblicazione dei dati di cui al comma 2 dell'art. 2, da parte del coniuge non separato e dei parenti fino al 2° grado, dovrà essere prodotta dichiarazione dai soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento ed evidenziata sul sito dell'ente il mancato consenso.

Art. 3
ADEMPIMENTI ANNUALI

1. Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari di cariche pubbliche elettive, di governo ed i componenti di organi di indirizzo politico, presentano una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche riguardante i loro redditi unitamente alla dichiarazione contenente i dati di cui alle lettere a), b) c), e), f), g) ed h) dell'art. 2.
2. Unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, dovrà essere prodotta una dichiarazione contenente i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici.

3. Gli adempimenti riguardanti le lettere a), b), c), ed h) dell'art. 2, concernono anche il coniuge non legalmente separato, i figli ed i parenti entro il secondo grado se gli stessi vi consentono.

Art. 4
DICHIARAZIONI DI FINE MANDATO

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione del mandato elettorale i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente la variazione della situazione patrimoniale.
2. I soggetti di cui all'art. 1 devono produrre la documentazione di cui all'art.2, comma 1, per i tre anni successivi alla scadenza del mandato, salve le informazioni concernente la situazione patrimoniale. Sono, inoltre, tenuti a produrre la documentazione di cui all'art.3, comma 2
3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 non devono essere prodotte da coloro che ricevono incarichi a titolo gratuito.

Art. 5
OBBLIGHI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

1. I dati di cui all'art. 2 devono essere forniti, ai fini della pubblicazione, anche dai titolari di incarichi dirigenziali ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, salvo che conferiti a titolo gratuito.

Art. 6
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE

1. I dati di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 devono, in ogni caso, essere forniti al Responsabile Prevenzione della Corruzione entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi o per i nuovi nominati entro due mesi dalla nomina.

Art. 7
MODULI

1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi del presente regolamento, devono essere effettuate su moduli predisposti a cura dell'Ufficio del **Responsabile Prevenzione della Corruzione**.

Art. 8
INADEMPIENZE

1. In caso di mancato adempimento, il Responsabile Prevenzione della Corruzione comunica l'inadempienza all'ANAC per l'applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 33/2016.
2. Il provvedimento di applicazione della sanzione è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 9
PUBBLICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dal presente regolamento è assicurata mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet dell'ente.

2. I documenti e le informazioni inerenti il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, i componenti di organi di indirizzo politico, nonché i titolari di incarichi dirigenziali, salvo che conferiti a titolo gratuito, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, devono essere pubblicati in formato di tipo aperto così come disposto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e devono rimanere pubblicati per un periodo di anni cinque, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto.

Art. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 dalla ripubblicazione della delibera di approvazione**.**
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge richiamate dall'art. 1.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 7 agosto 2013.